

1 Aprile 2022 Tags: [Anfit](#), [ecobonus](#), [finestre](#), [impianto riscaldamento](#), [serramenti](#), [superbonus](#)

## Sostituzione finestre: per il bonus necessario impianto di riscaldamento preesistente

[Redazione QualEnergia.it](#)

Una nota [Anfit](#) riassume condizioni e requisiti per sostituire i serramenti con Ecobonus e Superbonus.



Per accedere alle **detrazioni fiscali** Ecobonus 50% e Superbonus 110% per **sostituire i serramenti**, è **necessario** che ci sia un **impianto di riscaldamento preesistente**.

Lo sottolinea **Anfit** (Associazione nazionale per la tutela della finestra) in una nota, ricordando che la sostituzione dei serramenti ai fini delle agevolazioni fiscali deve avvenire **in un ambiente riscaldato** (altrimenti questo intervento non comporta alcun miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio).

Il sistema di riscaldamento deve rispettare qualche **requisito specifico**?

**Anfit** fa riferimento alla **Faq 9.D di Enea**, dove si stabilisce “in maniera inequivocabile che **l'edificio** oggetto di intervento, oltre a dover essere esistente (in termini catastali, oltre che effettivi), deve essere **già dotato di impianto di climatizzazione invernale** all'atto dell'installazione dei nuovi serramenti”.

La stessa Faq richiama il decreto legislativo 48/2020 “che ha modificato la precedente **definizione di impianto termico** (D. Lgs. 192/2005), stabilendo che, ai fini dell'accesso all'Ecobonus, l'impianto di riscaldamento debba essere **fisso, funzionante o riattivabile** tramite manutenzione, alimentato da **qualsiasi vettore energetico**. Il tutto senza fissare limiti sulla potenza minima inferiore e ricomprendendo all'interno di questa definizione anche soluzioni come le **pompe di calore** aria-aria, le **stufe** a legna o pellet, caminetti e termocamini”.

Questa indicazione, termina la nota, “è stata poi ribadita anche in relazione al **Superbonus 110%** attraverso la circolare 24/E/2020 e la risposta 161/2021 dell'Agenzia delle Entrate”.

Entrambe puntualizzano “la necessità di far attestare la presenza dell'impianto di riscaldamento da parte di un **tecnico abilitato**” e la risposta chiarisce, inoltre, che tale indicazione risulta valida anche in relazione alle **unità collabenti** (fabbricati non agibili in categoria F/2).